

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA  
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI**

**(art. 15 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34)**

**Art. 1**

**DISCIPLINA**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate tributarie e patrimoniali non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 15 del Decreto legge n. 34 del 30.04.2019.

**Art. 2**

**CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Sono ammesse alla definizione agevolata le entrate risultanti oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017 direttamente dal Comune ovvero dai propri concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 3**

**ENTRATE AMMESSE**

1. Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributarie, le violazioni del codice della strada e le eventuali entrate patrimoniali.

**Art. 4**

**LE VOCI SOGGETTE A DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non saranno dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali notificate ai contribuenti nel periodo previsto all'art. 1 e riferite all'art. 3 del presente regolamento mentre resteranno dovuti gli interessi e le spese di riscossione.
2. Per le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in seguito alla richiesta di definizione agevolata, il contribuente dovrà pagare per intero la sanzione, cioè la multa, con la sola esclusione degli interessi, comprese le maggiorazioni previste per i tardivi pagamenti di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (maggiorazione di un decimo per semestre).

**Art. 5**

**DEFINIZIONE AGEVOLATA DI SOMME GIA' OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. Sono ammesse alla definizione agevolata anche i debiti residui di ingiunzioni che sono state già oggetto di rateizzazione. In tal caso la quota parte delle sanzioni e degli interessi comprese nelle rate già pagate si dà per definitivamente acquisita.
2. La definizione agevolata sarà concessa sulla quota ancora da pagare.

## **Art. 6**

### **LA RATEAZIONE DEI PAGAMENTI**

1. I debiti, intesi anche quale sommatoria di più ingiunzioni fiscali, potranno essere saldati anche a rate mensili di pari importo con scadenza all'ultimo giorno del mese.
2. Il numero di rate sarà concordato da parte del Responsabile delle entrate con il contribuente tenuto conto della sua disponibilità economica, purché il pagamento sia equamente distribuito nel periodo che va dalla data di presentazione della domanda di definizione agevolata al 30.09.2021. Possono essere richieste al massimo n. 18 rate.
3. Nel caso in cui il contribuente voglia corrispondere l'intero importo dovuto la scadenza non può eccedere il 30.09.2020

## **Art. 7**

### **MODALITA' DI RICHIESTA**

1. Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza all'ufficio protocollo del Comune o direttamente al concessionario della riscossione incaricato, in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata per conoscenza anche al Comune entro il 31.03.2020

## **Art. 8**

### **MODULISTICA**

1. L'istanza dovrà essere presentata solo ed esclusivamente utilizzando il modulo predisposto dal Comune e scaricabile dal sito istituzionale dello stesso
2. In seguito alla presentazione dell'istanza risulteranno sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme dovute. In tal caso il Comune o il concessionario non potranno proseguire le procedure di recupero avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione o non siano stati già emessi provvedimenti di assegnazione di crediti pignorati.
3. Restano salvi gli effetti dei fermi amministrativi e delle ipoteche già iscritte alla data di presentazione della istanza.

## **Art. 9**

### **ADEMPIMENTI DEL COMUNE O DEL CONCESSIONARIO**

1. Ai debitori che avranno presentato l'istanza il Comune o il concessionario della riscossione entro il termine del 31.05.2020 invieranno comunicazione indicante:
  - ammontare complessivo delle somme dovute
  - il numero di rate
  - importo di ciascuna rata
  - la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento

#### **Art. 10**

##### **MANCATO PAGAMENTO**

1. Il mancato, o parziale, o tardivo pagamento anche di una sola rata, comporterà l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tal caso la definizione non produrrà effetti e riprenderanno a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non saranno in nessun caso ravvedibili.
2. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi saranno acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

#### **Art. 11**

##### **ESCLUSIONE DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Sono escluse dalla definizione agevolata
  - I crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  - Le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  - Le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie ;

#### **Art. 12**

##### **DISPOSIZIONI FINALI**

Il presente Regolamento acquista efficacia immediata dalla sua approvazione.